


IL LIBRO SI  
RACCONTA  
RACCONTA  
IL LIBRO SI



GWÉNOLA RICORDEAU

**PER TUTTE QUANTE**

ARMANDO EDITORE

GWÉNOLA RICORDEAU

# PER **TUTTE** QUANTE

Donne contro la prigione

*a cura di Silvia Buzzelli*



donne del terzo millennio

**ARMANDO EDITORE**  
*La ricerca del sapere*

## La questione penitenziaria tra abolizionismo penale e lotte femministe

SILVIA BUZZELLI

“Senza un’analisi della posizione della donna nel sistema gerarchico e delle condizioni della sua schiavitù, non si possono comprendere né lo Stato né il sistema delle classi sul quale si basa. La donna viene presa di mira non in quanto genere femminile, ma in quanto fondatrice della società matriarcale. Senza un’approfondita analisi della schiavitù delle donne e senza stabilire le condizioni per superarla, nessun altro tipo di schiavitù può essere analizzato né superato”.

Abdullah Öcalan, *Liberare la vita. La rivoluzione delle donne*, 2019.

## Donne, violenza, carcere: questioni differenti da riunire in un solo problema

Ci sono donne (poche) detenute<sup>1</sup>, molte aspettano davanti ai cancelli degli istituti penitenziari<sup>2</sup>, tante sono vittime di abusi e violenza da parte degli uomini<sup>3</sup>.

È possibile certamente esaminare in maniera autonoma gli argomenti riconducibili alla rapida descrizione appena svolta, e di solito si fa proprio così.

Il primo tema richiama le condizioni detentive e la gestione delle carceri, il trattamento rieducativo e i diritti delle persone ristrette<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Non c’è stato il tempo di affrontare alcune questioni e di approfondirne altre. E la letteratura esistente sulla detenzione femminile in Italia è poca. Ma ciò che abbiamo inteso dire è che assai poca, finora, è stata anche l’attenzione da parte del legislatore e dell’Amministrazione penitenziaria. Poche, del resto, sono le donne detenute, e per lo più lo sono per reati non gravissimi. Le donne detenute non pongono soverchi problemi di sicurezza e non sono, in genere, ritenute pericolose dall’opinione pubblica. Ciò non giustifica la mancata attenzione da parte delle istituzioni, anche se può, in parte, spiegarla. Ma, nell’ottica di una riduzione della pena carceraria al minimo, riteniamo che cominciare dalle donne, ossia fare di loro il parametro dell’uguaglianza, piuttosto che, come è successo finora, il contrario; adottando dunque un’ottica di genere sia per leggere il reato che la pena e la sua esecuzione sarebbe un guadagno per tutti/e» (TAVOLO 3. DONNE E CARCERE, *Relazione*, Conclusioni, punto 7, *Stati generali dell’esecuzione penale*, 2016, p. 13, consultabile al sito <https://www.giustizia.it>).

Cfr. R(2006)2 Regole penitenziarie europee nella versione aggiornata al 1° luglio 2020 (v. *supra*, cap. 3); e spec. art. 34 e 36.

<sup>2</sup> Cfr., di nuovo, R(2006)2 Regole penitenziarie europee e spec. art. 24 e 99; v. *supra*, cap. 4.

<sup>3</sup> V. art. 3 (Definizioni) Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma a Istanbul, 11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia nel 2013 con la legge n. 77; la cosiddetta Convenzione di Istanbul è il «documento di riferimento» della *Proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, COM(2022) 105 final, Strasburgo, 8 marzo 2022, p. 3.

<sup>4</sup> Per uno sguardo d’insieme, cfr. F. DELLA CASA – G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, 2021; per superare l’orizzonte giuridico, cfr. F. OGGIONI – R. BEZZI (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, FrancoAngeli, 2021. A distanza di anni fanno riflettere: M. PAVARINI, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, 2014; E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, 1980. V., per un’efficace istantanea, le *Relazioni annuali*, predisposte dal GARANTE NAZIONALE e consultabili al sito <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it>, in particolare l’ultima presentata al Parlamento nel giugno 2022, autentica «miniera d’oro» per R. DE VITO (l’articolo è consultabile al sito <https://www.questionegiustizia.it>, 23 giugno 2022).

Il secondo è saldamente collegato in generale al principio di territorialità<sup>5</sup>; più in particolare evoca un diritto specifico, quello all'affettività, che non si può sbrigativamente ridurre ai colloqui intimi<sup>6</sup>.

Il terzo si sviluppa intorno alle svariate forme di violenza esercitata (ed esercitabile) su una donna in ragione del suo genere (o «in quanto fondatrice della società matriarcale»?)<sup>7</sup>: psicologica, economica, normativa, sociale, religiosa, sessuale. Non importa se subita in famiglia o al di fuori: in ogni caso, anche quando dovesse manifestarsi tra le «mura domestiche», la violenza rimarrebbe un affare pubblico, non privato.

La violenza sessuale non è «affare di donne»: al pari della tortura risulta crimine contro l'umanità o crimine di guerra (art. 7 e 8 Statuto Corte penale internazionale), considerata talvolta essa stessa tortura (così la pensano i giudici di Strasburgo quando condannano gli Stati per violazione sostanziale e/o procedurale degli art. 2 e 3 Convenzione europea diritti dell'uomo)<sup>8</sup>. Gli atti sono penalmente perseguibili<sup>9</sup>: i responsabili vanno puniti<sup>10</sup>

<sup>5</sup> V. *supra*, S. BUZZELLI, *I tanti significati di una traduzione*, e spec. nota 24 e 25.

<sup>6</sup> M. BORTOLATO – E. VIGNA, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Laterza, 2020: v. l'intero capitolo dedicato, appunto, al diritto all'affettività (p. 73 ss.). Cfr. *supra*, cap. 4, note a p. 11 e 35 (ndC su parenti e visite).

<sup>7</sup> V. *supra*, la riflessione di A. ÖCALAN.

<sup>8</sup> A. COLELLA – F. CASSIBBA, *Art. 3. Proibizione della tortura*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Uberti – F. Viganò, Giappichelli, 2022, spec. p. 86 ss.; v., tra le ultime, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 giugno 2022, Stoyanova c. Bulgaria; C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 22 marzo 2022, Y e a. c. Bulgaria.

Sul versante interno, cfr. Cass., sent. 25 maggio 2021 (dep. 31 agosto), con scheda di F.R. GARISTO, *Quando i maltrattamenti divengono anche tortura: la Cassazione riconosce il concorso tra 572 e 613-bis c.p. in un caso di violenze reiterate ai danni della partner*, consultabile al sito <https://www.sistemapenale.it>, 28 ottobre 2021.

<sup>9</sup> *Proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, COM(2022) 105 final, cit., p. 1 e 13.

<sup>10</sup> V. art. 33 e ss. Convenzione Istanbul; cfr. C. eur. dir. uomo, sez. II, 13 aprile 2021, E.G. c. Moldavia (per il divieto di concedere amnistia, indulto e grazia).

– in che modo è tutto da stabilire – mentre le vittime meritano protezione e assistenza rapida, efficace, adeguata. Tante forme di tutela per evitare, inoltre, la cosiddetta (consueta) vittimizzazione secondaria<sup>11</sup>.

Queste grandi aree tematiche ora segnalate hanno in comune le parole di base: donne, carcere (giustizia penale), violenza.

Sarebbe poco proficuo, per chi intendesse cambiare prospettiva, associare le analisi miscelando ogni cosa: risulterebbe caotico e disordinato. Bisogna impegnarsi, piuttosto, per tracciare la strada.

## “Tracciare la strada” e scegliere il cammino metodologico

L'espressione tra le virgolette rimarca l'urgenza di non limitarsi ad andare avanti, aggirando la frammentazione delle norme – come suggerisce la proposta di direttiva della Commissione europea del marzo di quest'anno<sup>12</sup> –, compiendo operazioni di asettico riordino, necessarie, ma non sufficienti: studio dell'evoluzione storica<sup>13</sup>, elenco delle fonti e delle pratiche giurisprudenziali<sup>14</sup>, descrizione

<sup>11</sup> Cfr. art. 18 Convenzione Istanbul (e pure art. 56); v. *supra*, cap. 2, nota 79. Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, § 141; OSSERVATORIO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, *Scheda*, 5 aprile 2022, consultabile in <https://www.sistemapenale.it>

<sup>12</sup> *Proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, COM(2022) 105 final, cit., p. 3.

<sup>13</sup> V. anche per i suggerimenti bibliografici, L. GARLATI, *Legittimo difendere l'onore e il pudore: un diritto delle donne esercitato dagli uomini?* in *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022, p. 27 ss.

<sup>14</sup> Per una panoramica, v. D. CHINNICI, *La legislazione in materia di reati di “violenza domestica” e sessuale. Un itinerario lento e, ancora oggi, lacunoso*, in *Archivio penale*, 2022, n. 2.



della casistica, incasellamento in categorie giuridiche, presentazione e lettura di dati e statistiche idonee a «garantire un flusso adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere... e [a] progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto» (come vuole la recente legge n. 53 del 5 maggio 2022)<sup>15</sup>.

Ancora una volta va ribadita la centralità del metodo e delle scelte<sup>16</sup> che ruotano intorno a esso; debbono formularsi domande (spetterà poi al lettore trovare le risposte).

Le opzioni esigono di non accontentarsi dell'approccio multidisciplinare che tende spesso a prendere in esame l'argomento da più angolazioni corrispondenti a tanti saperi, quanti sono gli esperti chiamati in gioco.

La mossa d'avvio impone di incorniciare il problema (oramai divenuto unico), collocandolo opportunamente all'interno di una società patriarcalizzata – dominio degli uomini che detengono il potere nei vari settori del sistema<sup>17</sup> – in cui il modello economico è di tipo meritocratico.

Conviene rifuggire, pertanto, un deprecabile riduzionismo che non semplifica la nostra problematica – con l'obiettivo di averla più chiara e quindi di poterla risolvere – ma fa prevalere la tendenza a preoccuparsi di un solo

<sup>15</sup> La legge introduce obblighi generali di rilevazione per vari soggetti che partecipano all'informazione statistica (art. 2) e per le strutture sanitarie (specie quelle di pronto soccorso) tenute a comunicare dati e notizie (art. 4); istituisce un sistema integrato tra i Ministeri (Interno e della Giustizia) per rilevare i dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne (in particolare i dati che consentano di ricostruire la relazione tra l'autore e la vittima).

<sup>16</sup> ... e la scelta «è principio dell'azione» (ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, 1139 a, 31, trad.it. con testo a fronte, a cura di C. Mazzarelli, Milano, 1993, p. 231).

<sup>17</sup> «L'umanità non avrà pace fino a quando resterà in piedi il sistema patriarcale a dettare leggi e comportamenti. La pace infatti non può coesistere con il millenario ... dominio degli uomini su sé stessi, sulle donne, sulla natura» (R. MAREODOPPIDO, *Ancora guerra, ancora guerre*, in <https://www.noidonne.org>, 11 luglio 2022).

fenomeno; l'intero viene fatto a pezzi, insomma, mentre si analizzano alcune parti, liquidando il resto.

Una simile inappropriata frantumazione di un tema assai sfaccettato non è casuale: dietro di essa potrebbe celarsi, di nuovo, una strategia – per l'appunto occulta – del patriarcato, impegnato in una sorta di conflitto permanente contro le donne, una guerra che uccide, e molto<sup>18</sup>.

Le tattiche legate a questa strategia sono parecchie, alcune operano nell'ambito quantitativo, ridimensionano ad esempio l'entità delle violenze domestiche, finendo così per amplificare le aggressioni compiute da eventuali soggetti estranei alla cerchia familiare in senso lato.

Talvolta, invece, le operazioni possiedono un'intrinseca natura qualitativa: allora tutto si trasforma in questione di ordine pubblico e i rimedi gravitano, in maniera quasi esclusiva, nell'area penale: la «deriva simbolica del diritto penale» non può che produrre modifiche codicistiche<sup>19</sup> e interventi sull'ordinamento penitenziario; il processo, in questa prospettiva, continua a essere epicentro delle frenesie securitarie.

I piani tattici si avvalgono, inoltre, della retorica emergenziale, di solito raffigurata tramite locuzioni che mettono in risalto la “drammatica attualità” di un “fenomeno sempre più dilagante”: espressione enfatica, usata da ogni parte, che si abbina bene con la trascuratezza circa le cause della violenza contro le donne.

<sup>18</sup> V. *supra*, cap. 2.

<sup>19</sup> «Dopo il femminicidio, la Shoah continua la deriva simbolica del diritto penale che fa del male, prima di tutto, proprio ai simboli che usa»: UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, *Comunicato*, 16 ottobre 2013, in <https://www.camerepenali.it>



Non c'è soltanto l'emergenza con il suo stato d'eccezione: quando si rimane sul piano lessicale, ci si accorge subito che le parole purtroppo, selezionate con cura, vanno a formare un cattivo, se non addirittura pessimo linguaggio.

Gli stupratori agiscono "in branco", viene ripetuto di continuo: il paragone degli uomini alle bestie sembra dettato da una pericolosa, quanto inossidabile, logica del disprezzo che spinge ad attribuire i comportamenti negativi, abbietti e poco raccomandabili, solo agli animali<sup>20</sup>. Si oscura in questo modo il dato naturale: al branco, in senso proprio (gruppo numeroso di quadrupedi della stessa specie) resta sconosciuto lo stupro che si presenta, invece, come uno dei volti umani maschili della violenza. In tempo di pace apparente<sup>21</sup>, in tempo di guerra<sup>22</sup>, sempre.

Resta da aggiungere che l'inappropriato stile motivazionale di una sentenza (assolutoria nei confronti degli accusati di violenza di gruppo) è costato all'Italia l'ennesima condanna da parte della Corte di Strasburgo nel maggio

2021<sup>23</sup>; meritano di essere riportati i § 138-139 del provvedimento europeo:

*La Corte riconosce... la questione della credibilità della ricorrente particolarmente cruciale, ed è pronta ad accettare che il riferimento alle sue relazioni passate con i singoli imputati o a certi suoi comportamenti durante la serata possa essere stato giustificato. Tuttavia, non vede come la situazione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale o anche la sua scelta di abbigliamento, così come lo scopo delle sue attività artistiche e culturali, possano essere rilevanti per la valutazione della sua credibilità e la responsabilità penale degli imputati. Pertanto, non si poteva ritenere che le violazioni della vita privata e dell'immagine del ricorrente fossero giustificate dalla necessità di salvaguardare i diritti di difesa degli imputati.*

*La Corte ritiene che gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime della violenza di genere impongano anche il dovere di proteggere la loro immagine, dignità e privacy, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali non correlati. Questo obbligo è del resto inerente alla funzione giudiziaria e deriva dal diritto nazionale... e da vari strumenti internazionali... In questo senso, la capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei giudici e del principio di indipendenza della magistratura, è limitata dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata degli individui da interferenze ingiustificate.*

<sup>20</sup> Cfr. *supra*, S. BUZZELLI, *I tanti significati di una traduzione*, spec. nota 32.

<sup>21</sup> Per R. MARCODOPPIDO, *Ancora guerra, ancora guerre*, cit., è «urgente chiedersi di nuovo cosa è nei fatti il tempo della pace col suo carico tragico di ingiustizie sociali, emarginazione, e, in particolare, cosa è per le donne, poste ogni giorno di fronte a femminicidi, violenze sessiste, forme varie di oppressione: è un tempo di guerra che non si riesce ancora a riconoscere e far riconoscere come tale».

<sup>22</sup> A parere di M. FINI, *La pietà di "Pedro", vera Resistenza, Il Fatto quotidiano*, 28 aprile 2022, «l'esercito tedesco, a parte alcune azioni efferate, veri crimini di guerra ad opera dei reparti speciali, le SS (Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema in testa), in Italia si comportò con correttezza. Non c'è stato un solo caso di stupro addebitabile ai soldati tedeschi, mentre innumerevoli sono stati gli stupri perpetrati dai soldati americani che oggi noi, per pudicizia, chiamiamo "marocchinate". Nel bene e nel male i tedeschi rimangono tedeschi».

Sulla "correttezza" delle truppe tedesche, v., almeno, S. BUZZELLI - M. DE PAOLIS - A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziaria dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Giappichelli, 2012.

<sup>23</sup> C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 maggio 2021, J.L. c. Italia; v. la scheda di N. CARDINALE, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, in <https://www.sistemapenale.it>, 14 giugno 2021.

L'analisi – si stava dicendo – esclude il riduzionismo, e al tempo stesso, qualsiasi tipo di generalizzazione che mostri disinteresse per il dramma personale insito in ogni singolo caso e non sappia cogliere l'incrocio tra sfera pubblica e privata<sup>24</sup>. Si tratta di rimanere nel perimetro della questione senza cedere alla comodità di spiegazioni superficiali che proliferano al di fuori.

La seconda mossa, infine, si prefigge di ottenere seri cambiamenti, facendo emergere le contraddizioni interne alle cose<sup>25</sup>: ciò si rende possibile grazie a un insolito accostamento tra idee abolizioniste e tesi proprie di un filone interessante del femminismo che nulla ha da spartire con il cosiddetto femminismo carcerario<sup>26</sup>.

### **Sovrapporre percorsi destinati a non incontrarsi**

Sembrirebbe una stramberia inaccettabile e anomala: di solito, infatti, abolizionismo e femminismo corrono in parallelo. Programmi, obiettivi, rivendicazioni sono diversi, veramente opposti.

L'abolizionismo nelle varie versioni più o meno estese (penale/penitenziario) si presenta con i suoi connotati negativi, impaurisce per il vuoto destinato a produrre, addirittura per la voragine di insicurezza che pare aprire.

<sup>24</sup> Paradigmatico, in proposito, l'atteggiamento dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi per il quale le violenze sessuali subite dalle donne, riguardando solo la vita intima, non integrerebbero validi motivi per chiedere asilo (S. LAMBERT, "Roba da donne", in *Le Monde diplomatique*, 2010, n. 3, p. 2).

<sup>25</sup> G. POLITZER, *Principi elementari di filosofia*, Edizioni di cultura popolare, 1976, p. 90.

<sup>26</sup> V. *supra*, cap. 5.

Dall'altra parte il femminismo (che sia liberista o marxista, dell'uguaglianza o della differenza, afro-americano o chicano, oppure come già ricordato, carcerario) potrebbe risultare un movimento tramontato, un po' fuori moda, *vintage* al pari dei vestiti anni '70/'80 del secolo scorso, superato ormai dal consenso unanime, a parole e sottilmente ipocrita, che raccoglie – nel complesso – la stigmatizzazione della violenza contro le donne.

E invece ci sono buoni e seri motivi per rimescolare i piani e introdurre, meglio sostenere, un abolizionismo femminista<sup>27</sup>. Forse si potrebbe far uso di un altro vocabolo con lo scopo preciso di annullare l'impatto, forte e sgradevole, prodotto dal termine abolizionismo: "de-carcerazione" o decarcerizzazione<sup>28</sup> femminista. Il sostantivo rinvia a una riduzione consapevole del carcere che sia elaborazione del pensiero femminista.

In questo modo, finirebbe accantonata, quasi fosse una battaglia di retroguardia, la stessa discussione sull'ergastolo<sup>29</sup>, più o meno ostativo, e avrebbe poco senso pure domandarsi "quale carcere?" (non dovendo scegliere tra un approccio umanitario e uno securitario), in quanto partendo da un differente quesito bisognerebbe chiedersi: "perché il carcere se non serve a nulla?"<sup>30</sup>

<sup>27</sup> V. *supra*, cap. 5 e 6 in cui l'Autrice riunisce abolizionismo femminista e *queer*; per l'impiego del corsivo cfr. *supra*, *Il mio cuore ha le sue ragioni*, nota 3, e v. le osservazioni di G. TOLFO, *Come il linguaggio modella il nostro pensiero e determina la nostra visione politica*, 3 giugno 2021, consultabile al sito <https://www.che-fare.com>

<sup>28</sup> V. *supra*, cap. 6. Cfr., sui processi di *de-carceration/ri-carceration*, M. PAVARINI, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, cit., 15 (e poi in gran parte del libro).

<sup>29</sup> Si rinvia a PAPA FRANCESCO, «L'ergastolo non è la soluzione, ma il problema da risolvere», p. 205 e G. FIANDACA, *Al posto degli ergastoli*, p. 163 ss. in *Contro gli ergastoli*, a cura di A. Anastasia – F. Corleone – A. Pugiotta, Futura, 2021, rispettivamente p. 205 ss. e 163 ss.

<sup>30</sup> In questa direzione, v. G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte alle grazie, 2011; A. MARGARA, *Sorvegliare e punire: storia di 50 anni di carcere*, in *Questione Giustizia*, n. 5, 2009, p. 100.

Optando per una visione simile *cambia, todo cambia*<sup>31</sup>: l'area delle aggressioni sessuali contro le donne, il settore della criminalità femminile, i tribunali di genere e le varie specializzazioni. A questo punto, non basterebbe, però, limitarsi a offrire un ventaglio di misure alternative al carcere; fu davvero profetico Michel Foucault che, già nel 1976, metteva in guardia dal pericolo di dilatare l'esecuzione penale esterna alimentando, magari involontariamente, il settore della sorveglianza globale<sup>32</sup>.

Tutto cambia, e tutto si complica, dovendo rivolgere lo sguardo oltre le misure *alternative*, alla ricerca non solo di «qualcosa di meglio del carcere»<sup>33</sup>, ma anche di un modello *alternativo* di giustizia, decentrato e non rigorosamente occidentale<sup>34</sup>.

## “Fare i conti” con il passato superando la giustizia tradizionale

Servono leve potenti per sforzarsi di sviluppare una strategia di lunga durata che decreti l'insuccesso del carcere, senza nel contempo combatterlo<sup>35</sup>: abbandonare il carcere,

<sup>31</sup> Il significato dello scrivere qui queste tre parole è quello di riportare autenticamente a galla una canzone (conosciuta nella versione dell'argentina Mercedes Sosa) scritta dal cileno Julio Numhauser in piena dittatura di Pinochet; era il 1982 e il contesto storico-politico non si può cancellare. Ma le tre parole sottolineano, al di fuori di quel drammatico periodo, la necessità di modificare se stessi e gli altri.

<sup>32</sup> V. *supra*, C. VOLPATO, *Donne e carcere. Piccole riflessioni psicosociali*, p. 212.

<sup>33</sup> P. BRONZO, *Occorre un carcere migliore e qualcosa di meglio del carcere*, in *Mondoperaio*, 2021, n. 10, p. 61 ss.

<sup>34</sup> V. *supra*, cap. 6.

<sup>35</sup> Qualche spunto potrebbe forse trarsi dalle tesi di Jacques Camatte a proposito del sistema capitalistico nel suo insieme nei confronti del quale egli propone di prendere congedo senza andare in guerra contro il capitale per spodestarlo, ricomponendo, invece, i legami con le cose, con gli altri esseri animali e umani, trasformando la moderna psiche che spinge a creare sempre situazioni conflittuali: v. il sito <https://www.invariance>.

snobbarlo, ipotizzando una nuova gestione del conflitto che nasce dal reato<sup>36</sup>.

Non è di sicuro facile sostituire il processo con strumenti di giustizia riparativa<sup>37</sup>, trasformativa, restaurativa<sup>38</sup>. Strumenti da maneggiare con cura, perchè pur andando forse di moda sul terreno teorico, tagliano fuori nettamente, per il momento, proprio l'area criminale che qui più interessa<sup>39</sup>; è inequivocabile, infatti, il tenore dell'art. 48 Convenzione Istanbul che manifesta ostracismo assoluto per la mediazione e la conciliazione («Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie»). La tendenza è ripresa nella Proposta di direttiva COM(2022)105, e sostenuta con forza dal Parlamento europeo, propenso a estendere la lista dei crimini transnazionali includendovi femminicidio e *hate speech*<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione conclusiva*, parte sesta sulla giustizia riparativa, p. 77 ss., consultabile al sito <https://www.giustizia.it>

<sup>37</sup> Sul progetto per la mediazione dei conflitti in carcere, cfr. i due articoli di F. VENEZIANO, in *carteBollate*, 2022, n. 3, pp. 4-5.

<sup>38</sup> Cfr. *Dichiarazione dei Ministri della giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale*, in occasione della conferenza “Criminalità e Giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa”, tenutasi a Venezia, nei giorni 13 e 14 dicembre 2021.

V., almeno, G. BERTAGNA – A. CERETTI – C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, 2015; G. MANNOZZI – R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli, 2022; M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, consultabile in <https://www.questionegiustizia.it>, 29 ottobre 2020. Cfr. *supra*, cap. 6.

<sup>39</sup> M. BORTOLATO – E. VIGNA, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, cit., p. 143: «[l']idea di punizione, vendetta e sofferenza dovrebbe progressivamente lasciare il campo a qualcosa d'altro o comunque essere riservata a pochi reati gravi o gravissimi: mafia, omicidio, violenza su donne e bambini». Cfr. il recente *Schema di decreto legislativo recante della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* e la relativa *Relazione* (p. 359 ss.), consultabili al sito [gnewsonline.it](http://gnewsonline.it), 10 agosto 2022.

<sup>40</sup> V. PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione* 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (2021/2035(INL)), in GUUE, 11 marzo 2022, C 117, p. 88 ss.; COM(2021)777, Bruxelles, 9 dicembre 2021, *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – A more inclusive and protective Europe: extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime*.



Appena si ricompongono i tasselli e si approfondisce il discorso, risalta una sintomatica dimenticanza: non insegna nulla l'esperienza sudafricana, concretizzatasi nei lavori della Commissione per la verità e la riconciliazione<sup>41</sup>?

Eppure la Commissione ha saputo intervenire con modalità non giudiziarie nei confronti delle violazioni grandi e allarmanti dei diritti fondamentali, tramutando le questioni più intime in affare collettivo, come è giusto che sia: «quanto più grave è il delitto, tanto maggiore l'esigenza di raccontarlo»<sup>42</sup>. Il corpo, in questi casi, diventa politico e irrompe con prepotenza sulla scena<sup>43</sup>; quel medesimo corpo appartenente a esseri ridotti allo stato animale<sup>44</sup>, ai quali è negata ogni dignità.

## Avere la consapevolezza dei limiti

In un periodo di forte controffensiva della cultura patriarcale – sostenuta dalle *lobbies* maschiliste, ovvero da gruppi di potere molto organizzati e molto ricchi<sup>45</sup> – proposte “del genere” suonano come provocazioni sfacciate e sterili.

<sup>41</sup> M. FLORES, *Verità senza vendetta. L'esperienza della Commissione Sudafricana per la Verità e la Riconciliazione*, Manifestolibri, 1999; A. GARAPON, *Criminali che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale*, il Mulino, 2000, p. 234 ss. Dopo la morte di Tutu, avvenuta il 26 dicembre 2021, v. A. CERETTI, *Desmond Tutu. L'Arcivescovo della Nazione Arcobaleno*, 3 gennaio 2022, consultabile al sito <https://www.questionegiustizia.it>; A. LOLLINI, *Desmond Tutu e l'esperienza della Commissione Sudafricana per la verità e la riconciliazione*, consultabile al sito <https://www.giustiziainsieme.it>.

<sup>42</sup> G. SALVI, *Verso la fine della pena come retribuzione? In occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri*, consultabile al sito <https://www.questionegiustizia.it>, 11 settembre 2021, p. 7.

<sup>43</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, il Mulino, 2021 (v. spec. cap. 7 sul corpo “giuridificato” e 8 sulla costruzione del corpo).

<sup>44</sup> Per un approfondimento sulla deumanizzazione animalistica, v. F. ALBARELLO, “Sono delle bestie!” *L'animalizzazione come strumento per svilire l'umanità altrui*, in *Deumanizzazione/Dehumanization. Minority reports. Cultural Disability Studies*, 10, 2020/I, p. 31 ss.; sui processi deumanizzanti, cfr. C. VOLPATO, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, 2011, p. 4.

<sup>45</sup> Già lo constatava, C. DELPHY, *Ritrovare lo slancio del femminismo*, in *Le Monde Diplomatique*, maggio 2004, pp. 24-25.

I contraccolpi di questa offensiva vanno parati con responsabilità, stando attente a non essere oggetto dei progetti altrui. Insomma, va evitato il rischio di cadere nella trappola che spinge a offrire collaborazione per tenere in piedi un ordine diseguale, affidando – nello specifico – la repressione penale a chi potrebbe redigere sentenze come quella “bocciata” dalla Corte europea lo scorso anno<sup>46</sup>. È un sistema a prima vista preoccupato della violenza contro le donne, in realtà bisognoso di generarla per sopravvivere.

Secondariamente c'è da sospettare della tesi che ha la presunzione di raggiungere dei traguardi soddisfacenti eliminando l'elemento ideologico. Il rapporto uomo/donna (al cui interno si inserirebbe la tematica della violenza sessuale) andrebbe svincolato da qualsiasi pregiudiziale ideologica: l'azzeramento di questo fattore garantirebbe una trattazione degli argomenti asettica e atemporale. Ci si scorda che il processo penale, come del resto il rapporto uomo/donna, trasuda di ideologie fino a esserne il frutto. Impossibile eludere le mille implicazioni storiche, sociali, politiche, in ultima analisi, ideologiche: sarebbe, anzi, interessante sovrapporre le due coordinate (quella processuale e quella corrispondente al rapporto uomo/donna), osservando poi con scrupolo il trattamento riservato nelle varie epoche alle figure femminili (vittime, testimoni, accusate di stregoneria), verificando la rilevanza assunta, sempre in ambito penale, dal corpo delle donne (in caso di stupro, aborto<sup>47</sup>, procreazione assistita).

<sup>46</sup> V. *supra*, nota 11.

<sup>47</sup> In proposito, v. E. GRANDE, *Le recenti sentenze della Corte Suprema statunitense su armi, aborto e clima: una sfida alla sua sopravvivenza?*, 12 luglio 2022, consultabile in <https://www.questionegiustizia.it>

Si è già fatto cenno al ruolo, proponente e non servile, degli studiosi<sup>48</sup>. C'è dell'altro e investe il senso dello studio, come essere parte viva di una svolta, aspetto quest'ultimo che drasticamente decreta il limite della ricerca quando le spinte ideali si frantumano fino a essere inesistenti. Non si può fare nulla, perchè mancano le condizioni, così si ripete. La frase forse andrebbe sostituita con un'altra, più rappresentativa della situazione, e presentata sotto forma di quesito: chi è disposto a creare le condizioni?

Impensabile rispondere alla vecchia maniera. Il progetto può attecchire solo in un terreno sociale non contaminato, in grado di sostenere le vittime collettivamente<sup>49</sup>; non si pianta un seme in una terra avvelenata dalla solitudine<sup>50</sup>, in una società violenta che riduce i servizi di assistenza specializzati quando ne occorrono di più<sup>51</sup>. Una società insostenibile, che fabbrica videogiochi in cui i giocatori sono premiati per aver ucciso una prostituta dopo averla pagata<sup>52</sup>, che produce armi – con proiettili veri –

<sup>48</sup> V. *supra*, S. BUZZELLI, *I tanti significati di una traduzione*, spec. p. 10 e nota 11.

<sup>49</sup> Cfr. R(2021)6, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 20 ottobre 2021, *concernant l'évaluation, la gestion et la réinsertion des personnes accusées ou reconnues coupables d'une infraction sexuelle*, VII.

<sup>50</sup> D. SANTORO, *Nessuno si basta da solo*, in [www.libreriadelledonne.it](http://www.libreriadelledonne.it), 6 luglio 2022, si domanda: come possiamo parlare di mediazione nel secolo della solitudine?

<sup>51</sup> Cfr. GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), *Second general Report on Grevio's activities*, periodo giugno 2019 – dicembre 2020.

<sup>52</sup> Cfr. P. ROMITO, *La de-umanizzazione. Filo rosso nella violenza contro le donne*, in *Deumanizzazione/Dehumanization. Minority reports. Cultural Disability Studies*, cit., p. 181; C. VOLPATO, *Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne*, in *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, a cura di C. Pecorella, Giappichelli, 2021, p. 29, sottolinea in particolare che giocare «a un videogioco violento può indurre comportamenti di natura aggressiva ben più di quanto non faccia la visione di un film violento perché, in un videogame, il giocatore si identifica fortemente con il suo personaggio».

per bambini<sup>53</sup>, che vende online giocattoli “non convenzionali”, cioè droni, missili e aerei di *peluche*<sup>54</sup>.

Insegnare la libertà<sup>55</sup>, disconoscendo la vendetta: sarebbe «un'eccellente forma di giustizia penale» per recuperare il pensiero di Nils Christie<sup>56</sup> che osò riportare le parole di un sopravvissuto («noi risponderemo al terrore con i fiori») alla strage di decine di giovani del partito laburista compiuta a Oslo, nel luglio 2011, da Anders Breivik<sup>57</sup>.

E per concludere questa rapida carrellata, è urgente imparare cosa sia la dignità, prendendo esempio dal comportamento di coloro ai quali la dignità è stata rubata.

Si presta a questo esercizio la lettura di una sentenza pronunciata, a fine 2017, dalla Corte d'Assise di Milano a carico di un giovane, un certo Ismail (Matammud Osman), imputato per fatti commessi soprattutto in Libia, in epoca antecedente al fermo del settembre 2016<sup>58</sup>; meno di un

<sup>53</sup> Adatto ai bambini, il fucile JR-15 pesa un venti per cento in meno rispetto all'AR-15 di cui rappresenta la fedele riproduzione e, stando allo slogan pubblicitario, “funziona proprio come il fucile di mamma e papà”; tra i tanti siti e quotidiani che hanno riportato la notizia, v. *Usa: arriva il Jr-15, il fucile per i bambini. È polemica*, in *la Repubblica*, 19 febbraio 2022. V. *supra*, nota 47.

<sup>54</sup> La giornalista Olga Tokariuk, dopo aver indicato la regione Chernihiv in cui si confezionano i “nuovi giocattoli” destinati ai bimbi ucraini, aggiunge: «non vogliamo militarizzare i nostri bambini, uno è un aereo cargo il cui nome significa “sogno” e i Javelin sono armi difensive, dobbiamo proteggere i sogni dei nostri figli» (ANSA, Roma, 17 aprile 2022, ore 19,17).

<sup>55</sup> M. PASINATI (a cura di), *Insegnare la libertà a scuola. Proposte educative per rendere impensabile la violenza maschile sulle donne*, Carocci, 2021 (v. *supra*, S. BUZZELLI, *I tanti significati di una traduzione*, nota 35).

<sup>56</sup> «Rose, non vendetta. Un'eccellente forma di politica penale»: N. CHRISTIE, introduzione all'edizione italiana del suo libro, *Una modica quantità di crimine. Società mono-istituzionale e cultura della pena*, Colibri, 2012; l'Autore descrive cosa accadde a Oslo durante i funerali, quando «i trasporti pubblici furono fatti deviare affinché non distruggessero i cenotafi floreali nel centro della città».

<sup>57</sup> V. *supra*, C. VOLPATO, *Donne e carcere. Piccole riflessioni psicosociali*, p. 213; O. BINIK, *Quando il crimine è sublime*, Mimesis, 2017, p. 287 ss. F. DELLA CASA – M. RUARO, *Un'interessante pronuncia norvegese sulla legalità della detenzione concernente il condannato Breivik*, nota a Corte distrettuale di Oslo, 20 aprile 2016, consultabile in <https://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>

<sup>58</sup> Cfr. M. VEGLIO (a cura di), *L'attualità del male. La Libia dei lager è verità processuale*, Edizioni Seb27, 2018. La vicenda è iniziata con l'intervento della polizia locale di Milano nei pressi del centro di accoglienza immigrati di via Sarmatini; gli operatori, dopo aver notato un assembramento, hanno raccolto subito le accuse di alcuni ragazzi nei confronti di Ismail (organizzatore degli sbarchi clandestini sulle coste italiane) per gravi maltrattamenti e violenze sessuali.

anno dopo la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la sentenza. Nelle prime pagine del provvedimento sono descritte le indagini e l'acquisizione dei filmati della zona in cui era avvenuto il fermo; le telecamere avevano ripreso una situazione animata: più persone si erano radunate intorno all'imputato, *ma senza gesti di violenza* nei suoi confronti (solo qualche spintone contro il muro per non farlo fuggire).

*Ma senza gesti di violenza*: ecco la lezione impartita da quei ragazzi torturati che sollevavano le magliette mostrando le cicatrici, mentre le ragazze accusavano Ismail di violenze sessuali ai loro danni<sup>59</sup>.

## Postilla di mezza estate

Il Comitato Cedaw delle Nazioni Unite, che monitora la Convenzione (aperta alla firma nel 1979) sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donna, ha accolto il ricorso F. contro Italia (n. 148/2019), riconoscendo la violazione da parte dello Stato italiano di alcuni articoli della Convenzione, nei confronti di una donna vittima di violenza domestica, successivamente stuprata da un agente delle forze dell'ordine incaricato di svolgere indagini su quanto compiuto dell'ex marito. Per i dettagli, v. *Il Comitato Cedaw (ONU) accoglie il ricorso di Differenza Donna: nel sistema giudiziario italiano stereotipi sessisti*, in <https://www.dire.it>, 19 luglio 2022. Nello stesso mese, la sez. I

<sup>59</sup> V. nell'indice del provvedimento (consultabile in <https://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>) «cicatrici sui corpi delle parti lese» (p. 59) e «osservazioni sull'attendibilità dei testi su questi argomenti» (p. 61).

della Corte europea ha condannato l'Italia per violazione sostanziale e procedurale degli obblighi derivanti dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (sent., 7 luglio 2022, Scavone c. Italia).